Sentenza: n. 121 del 5 maggio 2014

Materia: livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

Parametri invocati: articolo. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto: articolo. 49, comma 4-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122,

Esito: infondatezza della questione

Estensore nota: Caterina Orione

Sintesi: La ricorrente ritiene lesiva delle proprie prerogative riconosciute dagli articoli. 8 e 9 dello Statuto, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), una disposizione del decreto legge n.78 del 2010, l'articolo 49 ter che recita: "Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attivita'» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di«dichiarazione di inizio attivita'» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione piu' ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attivita' recata da ogni normativa statale e regionale" Il comma 4 bis citato nell'incipit della disposizione ha modificato l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

La Provincia autonoma di Bolzano ritiene che la denegata applicazione della disposizione impugnata dovrebbe seguire all'espletamento della procedura prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

La Corte, premesso di essersi già pronunciata sull'articolo censurato con le sentenze n. 164 del 2012 e n. 203 del 2012, ricostruisce l'istituto della segnalazione certificata d'inizio attività, SCIA, la quale sostituisce l'istituto della DIA, e come essa è finalizzata alla semplificazione dei procedimenti di abilitazione all'esercizio di attività per le quali sia necessario un controllo della pubblica amministrazione per alleggerire il carico di adempimenti gravanti sul cittadino. *Il principio di semplificazione, ormai da gran tempo radicato nell'ordinamento italiano, è altresì di diretta derivazione comunitaria (Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59). Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi fondamentali dell'azione amministrativa.* Richiamato il contenuto della sentenza n. 203 del 2012, la Corte riafferma che la SCIA ha un ambito applicativo diretto alla generalità dei cittadini, per cui in concreto è inconferente la qualificazione legislativa dell'ambito della tutela della concorrenza di cui al comma 4 ter impugnato, mentre più propriamente e correttamente l'istituto è configurabile quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ex articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Lo stesso principio, con riferimento alla DIA, era già stato affermato dall'art. 29, comma 2-ter, della legge n. 241 del 1990, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), poi ancora modificato dall'art. 49, comma 4, del decreto legge n. 78 del 2010. L'inquadramento costituzionale di cui sopra, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale comporta la competenza legislativa esclusiva dello Stato per la determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto ed a questa competenza trasversale consegue una diminutio della competenza legislativa delle regioni, anche nella fattispecie in esame della disciplina della SCIA, da considerarsi dunque prestazione specifica, circoscritta all'inizio della fase procedimentale strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica (art. 41, primo comma, Cost.),